



COMUNE DI ORTACESUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

09040 Via Papa Giovanni XXIII n.22 Tel. 070/9804214 – 9804139 Fax 070/9804217

P. I. 01617990922 C.F. 80019670928 C.C.P. 16419095

E-mail: ortacesus@tiscali.it --- PEC: protocollo.ortacesus@serviziopostacert.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DEL COMUNE DI ORTACESUS

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 15/04/2014

CAPO I

FINALITA'

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente Regolamento il Comune di Ortacesus, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi a persone o enti pubblici e privati. Disciplina, altresì, l'istituzione dell'Albo delle associazioni e le modalità per la sua tenuta.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o da specifici atti amministrativi quali convenzioni, regolamenti, protocolli d'intesa, accordi.

Art. 2 - Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati costituiti in associazioni non riconosciute o comitati, che operino senza fini di lucro nel territorio comunale e svolgano attività a vantaggio della popolazione del Comune di Ortacesus.
2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, devono:
 - a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
 - b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.

Sono esclusi dall'erogazione dei contributi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

Art. 3 Finalità dei benefici

1. Il Comune concede i benefici con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, senza scopo di lucro, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.
2. I benefici sono in particolare finalizzati:
 - a) a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;

- b) ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo e sociale del Comune di Ortacesus;
- c) a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- d) ad accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- e) a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del Comune;
- f) a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

Art. 4 – Tipologie di intervento

1. Gli interventi, sotto forma di contributi o benefici economici, si distinguono in diretti ed indiretti.
2. Sono interventi diretti i contributi economici che il Comune può erogare ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti tipologie:
 - a) contributi economici per il sostegno alla attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;
 - b) contributi economici per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, da parte di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
 - c) contributi economici in conto capitale a enti pubblici e aziende private, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, sia di proprietà comunale che di proprietà di terzi, utilizzati dai soggetti medesimi per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate all'art. 3, qualora non previsti in appositi accordi o convenzioni;
 - d) contributi economici a persone fisiche residenti nel Comune di Ortacesus per il sostegno economico delle stesse;
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali. Per il sostegno ai programmi di cooperazione internazionale e agli interventi di solidarietà internazionale si applica il limite dell'art.19 comma 1 bis del D.L. 8/93 conv. in L. 68/93 (0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti).
4. Sono interventi indiretti la concessione, da parte del Comune, del patrocinio, disciplinata dal capo IV, la concessione di beni mobili, disciplinata dal capo V e la concessione di beni immobili disciplinata dal capo VI del presente Regolamento.
5. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome:
 - a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali (cd. sussidi);

- b) i benefici e le agevolazioni nell'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati;
- c) il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune;
- d) le sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;
- e) la gestione di servizi ed interventi comunali affidati a terzi (es. gestione dell'impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc....), se per gli stessi si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
- e) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa.

Art. 5 Aree di intervento

1. Gli interventi di cui all'art. 4 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
 - a) attività culturali e scientifiche;
 - b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
 - c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
 - i) attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - l) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
 - m) iniziative di protezione civile;
 - n) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità.

Art. 6 Trasparenza e informazione

1. L'Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubblici e privati e di tutta la cittadinanza.
2. Il Comune di Ortacesus pubblica sul proprio sito istituzionale, secondo le norme di legge vigenti:
 - a) il presente Regolamento e gli altri atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di benefici economici per i diversi settori di intervento;
 - b) i singoli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, con particolare riferimento alla tutela dei dati riguardanti la salute e la condizione socio-economica dei beneficiari di tali vantaggi economici.

CAPO II

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 7 Domanda di ammissione e documentazione necessaria

1. Chi intende accedere a contributi o alle altre forme di vantaggio previste dal presente regolamento, deve rivolgere apposita istanza indirizzata ai Responsabili dei servizi competenti.

2. Nell'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere chiaramente specificato:

- a) generalità del soggetto (ente, associazione, ecc.) richiedente: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA, natura giuridica e finalità;
- b) generalità del legale rappresentante dell'ente, associazione, ecc.;
- c) indicazione del nominativo della persona incaricata di quietanzare per conto del soggetto richiedente o, in alternativa, gli estremi del conto corrente del soggetto richiedente;
- d) espressa accettazione delle norme del presente regolamento;
- e) dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973;
- f) dichiarazione che l'ente o associazione non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 2/5/74 n. 195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n.659.

3. La richiesta intesa ad ottenere gli interventi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), deve essere altresì corredata da:

- a) dichiarazione di avvenuta iscrizione dell'associazione, comitato, fondazione, altra istituzione di carattere privato, all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa e gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione all'Albo;
- b) copia dello statuto o atto costitutivo ove non sia già depositato presso il Comune;
- c) copia del bilancio preventivo dell'esercizio per il quale si richiede l'intervento;
- d) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- e) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;
- f) programma completo della manifestazione o relazione analitica del progetto-iniziativa;
- g) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell'iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;
- h) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente.

4. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale, per la concessione di contributi a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, firmate dai legali rappresentanti degli enti e aziende, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato interessate dovranno essere corredate da:

- a) copia del progetto dell'intervento di conservazione e/o ampliamento dell'impianto o della struttura con analisi dettagliata dei costi preventivati o, in mancanza, preventivo di spesa;
- b) relazione da cui risulti la funzionalità dell'intervento al miglioramento delle modalità di svolgimento di attività rientrante tra quelle indicate all'art. 6.

5. Le domande intese ad ottenere i contributi a persone fisiche, per il sostegno economico delle stesse, firmate dal richiedente, devono essere corredate dalla documentazione prevista dalla specifica modulistica predisposta dai Servizi Socio-Assistenziali per ciascuna tipologia di intervento economico.

Art. 8 - Istruttoria

1. Le domande, presentate dagli enti e aziende, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al Responsabile del servizio competente che vi provvede entro 30 giorni dalla data di ricezione al Protocollo dell'istanza. Entro lo stesso termine, il Responsabile del servizio potrà richiedere eventuali integrazioni di domande incomplete, assegnando un termine per provvedervi a pena di decadenza.
2. Ciascun Responsabile, sentito l'Assessore di riferimento e tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria, delle risorse disponibili in bilancio e delle relative priorità, forma un piano di riparto stabilendo l'importo da assegnare ai soggetti ed iniziative inclusi nel piano.
3. Il piano di riparto, corredato dai criteri seguiti per la sua redazione, è rimesso da ciascun Responsabile alla Giunta Comunale. Unitamente al piano di riparto, ciascun Responsabile rimette alla Giunta Comunale un prospetto con l'indicazione delle risultanze dell'istruttoria, elencando altresì le istanze che risultano prive dei requisiti o in contrasto con le norme del presente regolamento e quindi non accoglibili.
4. Il Responsabile di servizio competente predisponde, in conformità al piano di riparto, la determinazione per l'attribuzione dei contributi, dando comunque comunicazione all'istante dell'avvenuta concessione o meno del contributo.
5. Le domande presentate da persone fisiche, per il sostegno economico delle stesse, sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al Responsabile del servizio competente che vi provvede entro 30 giorni dalla data di ricezione al Protocollo dell'istanza.

Art. 9 - Contributi straordinari

1. Le domande per contributi straordinari, finalizzati a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti non aventi carattere di ripetitività, che rientrano nelle aree di intervento di cui all'art. 5, devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo, provvede la Giunta Comunale, con apposita deliberazione.
2. In conformità al piano di riparto dei fondi, i settori competenti predispongono lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta per l'attribuzione definitiva dei contributi.
3. Sullo schema di deliberazione proposto il Responsabile del servizio competente esprime il proprio parere tecnico. Il Responsabile del Servizio finanziario esprime il parere contabile e di copertura finanziaria.

CAPO III

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 10 Concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti e associazioni

1. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, avviene in unica soluzione.
2. Nella concessione di tali contributi viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi per attività ordinaria, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuna obbligazione con terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni che necessitino di chiarimenti, potrà sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare l'eventuale revoca del contributo.

Art. 11 Albo delle Associazioni

1. Il Comune di Ortacesus, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, al servizio della collettività, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni organizzate nel territorio comunale. L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per la ricevibilità delle istanze intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, da parte di associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato.
2. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato devono:
 - a) avere sede legale in Ortacesus;
 - b) avere uno statuto improntato ai principi di democrazia, che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini e dal quale risulta che l'associazione non opera per fini di lucro;
 - c) perseguire finalità nei settori elencati all'art. 5.
3. Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni i partiti politici e le organizzazioni sindacali.
4. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata al Protocollo del Comune, debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti interessati. Le domande devono essere corredate da:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica;
 - c) programma delle attività previste.

5. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Responsabile del servizio interessato, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'ente richiedente. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario Responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il Responsabile del servizio deciderà sull'iscrizione o meno all'Albo dell'Associazione.
6. Le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale.
7. La cancellazione dall'Albo è disposta, anche d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza, da parte dell'ente, di quanto previsto nel presente Regolamento.

Art. 12 Concessione di contributi a enti e associazioni per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti

1. L'erogazione dei contributi finanziari per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, viene disposta, di norma, entro 60 giorni dalla chiusura del termine di presentazione dell'istanza.
2. Entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, iniziativa, progetto, l'ente, azienda o associazione deve presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute e le entrate riscosse per la manifestazione, iniziativa, progetto stessi. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare il 95% delle spese, al netto degli incassi, sostenute per la realizzazione della manifestazione, iniziativa, progetto.
4. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 13 Concessione di contributi in conto capitale

1. L'erogazione dei contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, viene disposta, di norma, entro 60 giorni dalla chiusura del termine di presentazione dell'istanza.
2. Entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, l'ente, azienda o associazione deve presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare il 95% delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.
4. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti relativi agli interventi non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente, azienda o associazione e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito agli interventi per i quali viene accordato il contributo finanziario.
6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 14 Criteri di valutazione

1. I contributi e le sovvenzioni di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 5, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati.
2. Nel caso delle sovvenzioni l'Amministrazione si riserva di inserire nel bando criteri ulteriori sulla base delle iniziative organizzate.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per i quali è stato accordato.

Art. 15 Materiale informativo

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano

esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Ortacesus.

2. Gli enti pubblici e privati, le aziende e società sportive, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti ovvero a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Ortacesus.

Art. 16 Concessione di contributi a persone fisiche per il sostegno economico

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela della maternità e del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
 - g) al sostegno diretto in casi di particolare urgenza e/o condizione che richiedono un intervento immediato.
2. L'erogazione dei contributi viene disposta, di norma, entro 60 giorni dal termine del procedimento istruttorio da parte dell'operatore sociale competente.

CAPO IV

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 17 Definizione

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Comune di Ortacesus esprime la simbolica adesione e l'interesse della Città per un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.
2. Tutte le iniziative devono apportare un significativo contributo scientifico, culturale o informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, dell'immagine e delle competenze del Comune di Ortacesus. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgano nel territorio comunale purchè siano

di interesse per il Comune di Ortacesus e concorrano a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale del paese e del suo territorio.

3. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma della Città di Ortacesus su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata. È denominato "del Comune di Ortacesus" e viene concesso dal Sindaco ovvero, qualora si riferisca ad una iniziativa di stretta attinenza a materie di contenuto settoriale o tecnico, può essere definito "dell'Assessorato" e concesso dall'Assessore titolare della delega attinente.

Art. 18 - Soggetti e iniziative ammissibili

1. Il patrocinio può essere concesso alle iniziative organizzate dai seguenti soggetti:
 - a) enti locali singoli e associati e altri enti pubblici;
 - b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni private a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operano senza fine di lucro;
 - c) università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali;
 - d) altri soggetti di particolare rilevanza sociale che svolgano attività attinenti alle competenze del Comune di Ortacesus, per iniziative che comunque non abbiano finalità di lucro.
2. Concedendo il patrocinio, il Comune di Ortacesus non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l'iniziativa servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati dal Servizio competente.

Art. 19 - Soggetti e iniziative non ammissibili

1. Il patrocinio del Comune di Ortacesus non può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:
 - a) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati che non rientrino nei casi di particolare rilevanza, o comunque per iniziative che abbiano finalità di lucro;
 - b) dalle quali derivino comunque vantaggi economici per il promotore al di fuori di finalità benefiche;
 - c) che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
 - d) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 20 - Presentazione della domanda

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Ortacesus, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda va indirizzata al Sindaco o all'Assessorato competente e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

Art. 21 - Procedura

1. Il patrocinio del Comune di Ortacesus è concesso, previa relativa istruttoria, dal Sindaco. Il Patrocinio di Assessorato è concesso dall'Assessore competente per materia, previa informativa al Sindaco.
2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Ortacesus che si riserva di riesaminare la domanda.
4. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previa verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune di Ortacesus con il presente atto.

Art. 22 - Effetti della concessione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano promozione delle iniziative patrocinate, che le stesse vengono realizzate con il patrocinio del Comune di Ortacesus ovvero dello specifico Assessorato che ha concesso il patrocinio, attraverso l'apposizione dello stemma istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso.
2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune di Ortacesus, né la concessione di contributi economici.

CAPO V

CONCESSIONE DELL'USO DI BENI MOBILI

Art. 23 - Finalità

1. Il Comune di Ortacesus, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può concedere, a titolo gratuito, l'utilizzo di beni mobili per iniziative, attività o manifestazioni, anche non patrocinate dal Comune, purché non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, nei settori di intervento di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 24 – Elenchi dei beni mobili e deposito cauzionale

1. I beni mobili di proprietà comunale, il cui utilizzo può essere concesso a norma del presente Regolamento, vengono individuati con determinazione del Responsabile di Servizio che ne detiene la disponibilità.
2. Nella determinazione il Responsabile individua altresì, per ciascun bene, l'importo del deposito cauzionale da versarsi assieme all'istanza per la concessione dell'utilizzo del bene e le modalità di versamento del deposito stesso.

Art. 25 - Presentazione della richiesta e condizioni dell'utilizzo

1. Le richieste di utilizzo dei beni mobili di proprietà comunale, saranno soddisfatte in base alla data di presentazione della richiesta.
2. La durata massima del prestito è stabilita, di norma, in giorni 7, fatta eccezione per le manifestazioni di durata più lunga, per le quali dovrà essere specificata, nella richiesta, la diversa durata del prestito.
3. Il bene dato in prestito dovrà essere ritirato e riconsegnato con mezzi propri, salvo diverse disposizioni da parte del Responsabile del Servizio competente.
4. Il bene dato in prestito dovrà essere restituito, in condizioni di integrità e pulizia, entro i 3 giorni successivi alla data di scadenza del prestito; in caso contrario si provvederà ad addebitare al soggetto richiedente le spese sostenute per il ripristino del bene avuto in concessione.

CAPO VI

CONCESSIONE DELL'USO DI BENI IMMOBILI

Art. 26 - Finalità

1. Il Comune di Ortacesus può concedere in uso, a titolo gratuito o a canone agevolato, in modo permanente o saltuario, i propri immobili o parte di essi, ad associazioni o enti pubblici e privati, per scopi sociali connessi alle finalità associative, ai sensi dell'art. 32, comma 8 della Legge 724/1994, nei settori di intervento di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
2. E' consentita anche la concessione gratuita a soggetti privati in caso di motivata necessità rilevata dall'ufficio Servizi Sociali.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le concessioni riguardanti gli impianti sportivi comunali, parchi e giardini, strade, vie, piazze pubbliche e di pubblico transito.

Art. 27 – Forma giuridica e procedura di assegnazione

1. La concessione in uso temporaneo di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
 - a) l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
 - b) la durata della concessione;
 - c) la clausola espressa di revocabilità, per ragioni di pubblico interesse, della concessione stessa ad opera dell'Amministrazione;
 - d) altre clausole ritenute importanti ed essenziali.

2. Gli immobili concessi per le finalità di cui all'art. 26 vengono assegnati in seguito ad istruttoria del Servizio Patrimonio, che deve tener conto dei criteri di seguito evidenziati:
 - a) deve trattarsi di enti, associazioni, forme organizzative che perseguono scopi nell'ambito delle attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
 - b) tali enti, associazioni e forme organizzative, oltre a non perseguire finalità di lucro, non dovranno svolgere in alcun modo attività con modalità commerciali.

3. L'assegnazione verrà effettuata in base all'ordine di presentazione delle istanze, e ovviamente delle disponibilità, privilegiando, laddove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte dei soggetti interessati e comunque sulla base dei seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:
 - a) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente, anche in rapporto alle dimensioni dell'immobile oggetto della concessione;
 - b) riconoscimento della funzione svolta nel tempo e nel Comune di Ortacesus, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo.

Art. 28 – Determinazione del canone e sua riduzione

1. Il canone per l'uso degli immobili comunali è determinato sulla base dei valori correnti di mercato, per beni di caratteristiche analoghe, nonché dei seguenti elementi essenziali di valutazione:
 - a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
 - b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto concessorio: commerciale, produttiva, agricola, a servizi o altro;
 - c) eventuale impegno, da parte dell'utilizzatore, all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni o ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile.

2. Il canone può essere ridotto, per le finalità di cui all'art. 26, con deliberazione di Giunta Comunale appositamente motivata. Dell'importo originario del canone e della sua riduzione si dà atto nel provvedimento di concessione al fine di determinare il beneficio indiretto assegnato al concessionario.

3. Al canone si applica la rivalutazione ISTAT indice FOI.

Art. 29 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni amministrative in uso degli immobili dovranno prevedere a carico del concessionario:
 - a) l'obbligo del pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo, ove previsto;
 - b) l'obbligo di non mutare la destinazione d'uso convenuta;
 - c) l'obbligo di costante utilizzo dell'immobile concesso o dato in uso;
 - d) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria;
 - e) il pagamento delle utenze;
 - f) il pagamento delle spese di gestione;
 - g) il pagamento di eventuali tasse e/o tariffe;
 - h) il deposito di una cauzione;
 - i) il reintegro della cauzione, ove richiesto;
 - j) il divieto di subconcessione;
 - k) il pagamento di tutte le spese inerenti la concessione/locazione, nessuna esclusa;
 - l) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
 - m) altre clausole ritenute importanti.

2. Il concessionario ha altresì l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Comune di eventuali disfunzioni agli impianti.

Art. 30 - Decadenza e revoca della concessione

1. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 29 del presente Regolamento comporta la decadenza della concessione, previa contestazione dell'inadempienza al concessionario, il quale entro il termine massimo di 15 giorni potrà presentare eventuali controdeduzioni.

2. Il mancato pagamento del canone per un periodo superiore ai 3 mesi dalla scadenza stabilita comporta la decadenza della concessione.

3. È fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di pubblico interesse.

Art. 31 - Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati

1. Eventuali migliorie apportate dal concessionario non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. Eventuali opere costruite sul bene e/o relative pertinenze sono acquisite al patrimonio del Comune, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile.

2. In quest'ultimo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e spese del concessionario, nel termine assegnatogli. In caso contrario, l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al concessionario.

3. La natura migliorativa dell'intervento è rimessa per tale qualificazione alla valutazione insindacabile del Responsabile del Servizio.

Art. 32 - Garanzie cauzionali

1. La cauzione viene determinata dal Responsabile del servizio competente a ricevere l'istanza in misura ritenuta congrua dallo stesso.
2. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione della concessione e verrà svincolata alla scadenza della stessa.
3. Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.
4. La cauzione può essere presentata indifferentemente nelle seguenti forme:
 - a) mediante deposito in contanti;
 - b) mediante garanzia fideiussoria, assicurativa, finanziaria o rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956 n. 635;
5. La Giunta comunale, nel determinare la riduzione del canone, può esonerare, per motivazioni correlate, il concessionario dal prestare la cauzione.

Art. 33 - Durata della concessione e divieto di rinnovo automatico

1. La durata della concessione è stabilita di norma in anni 3. Periodi di durata superiore o inferiore potranno essere determinati con apposita deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata. Le concessioni di durata ultranovennale sono approvate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. l) del D.lgs. 267/2000
2. Allo scadere della durata prevista la concessione non si rinnova automaticamente.

Art. 34 - Disciplina transitoria

1. Il presente capo del Regolamento non trova applicazione per le concessioni attualmente in atto e sino alla naturale scadenza delle medesime.
2. Le concessioni per le quali non è previsto un termine dovranno essere stipulate sulla base dei criteri di cui al presente capo.